



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/17/CU2/C5

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2, RECANTE MISURE STRAORDINARIE E
URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole sul provvedimento in oggetto condizionato all'accoglimento delle proposte e osservazioni di seguito riportate.

Articolo 1

L'articolo prevede norme specifiche per la gestione dei rifiuti principalmente per la Regione Campania.

Le restanti Regioni sono coinvolte al comma 3, ove viene previsto che fino al 31 dicembre 2013 gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la loro capacità di trattamento fino all'otto per cento, al fine di soddisfare le esigenze di trattamento di rifiuto organico della Regione Campania.

Le Regioni chiedono che, a prescindere dalla posizione che il MATTM vorrà assumere a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato sulla tipologia dei rifiuti trattata nel contenzioso amministrativo, l'eventuale trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla Regione Campania avvenga esclusivamente sulla base di preventive specifiche intese con le Regioni riceventi, a maggior ragione con le Regioni che vivono situazioni di emergenza.

Chiedono inoltre che il termine previsto del 31.12.2013 venga anticipato al 31.12.2012.

Articolo 2

L'articolo prevede:

- 1) l'obbligo dell'uso dei sacchetti per l'asporto merci conformi alle norme UNI EN 13432 secondo certificazione rilasciata da organismi accreditati.
- 2) la proroga fino al 31 luglio 2012 del divieto di commercializzazione dei sacchetti per l'asporto merci, non conformi alle norme UNI EN 13432 e con spessore > ai 200 o 100 micron, secondo che si tratti rispettivamente di sacchi per alimenti o sacchi destinati ad altri prodotti.

Entro il 31 luglio 2012, è prevista l'emanazione un primo decreto ministeriale per dettare ulteriori caratteristiche tecniche relative ai sacchi di cui ai punti 1) e 2) ed un secondo decreto ministeriale per definire le caratteristiche dei sacchi diversi da quelli sopra descritti.

La sanzione per la commercializzazione dei sacchetti non conformi a quanto previsto dall'articolo in esame, è prevista dal 31 luglio 2012.

Alla luce di quanto sopra esposto, i sacchi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2) dal 25 gennaio 2012 non possono essere commercializzati, in attesa della definizione dei criteri da stabilirsi con il secondo dei decreti ministeriali sopra indicati, previsto entro il 31 luglio 2012; tuttavia la sanzione per il mancato rispetto della norma si applica solo dal 31 luglio 2012.

Al fine di chiarire quali siano le tipologie di sacchetti disciplinate dall'art. 2 del decreto legge e quali quelle escluse, le Regioni ritengono necessaria una definizione dei cosiddetti "sacchi per asporto merci e chiedono quindi che venga inserita, o nella conversione in legge del decreto legge oppure in occasione della definizione dei previsti decreti ministeriali attuativi.

Le Regioni chiedono altresì che, in occasione della definizione dei decreti attuativi, venga effettuata un'ulteriore verifica delle caratteristiche tecniche dei sacchetti e dello spessore per le diverse esigenze.

Roma, 22 febbraio 2012

